

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DI BUDRIO

Sentenza a verbale art. 281 sexies cpc

Processo verbale della causa

tra

**[REDACTED]**, avv. M. Bordini

e

ALLIANZ SpA, avv. G. Giorgi

in punto a: risarcimento danni da incidente stradale

Successivamente oggi 26 giugno 2013 ad ore 9,30 nell'ufficio suddetto, davanti alla dott.ssa Maria Grazia Parenti, è comparso l'avv. Carboni in sostituzione dell'avv. Bordini, che nell'interesse dell'attrice rassegna le seguenti conclusioni: "in via preliminare, respingere l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda sollevata da Allianz S.p.a.; nel merito ci si riporta alle conclusioni rassegnate in atto di citazione da intendersi qui trascritte".

Per Allianz Spa, è presente l'avv. Giorgi il quale nell'interesse della predetta rassegna le seguenti conclusioni: "in principalità, in via preliminare dichiararsi l'improponibilità e/o inaccogliibilità della domanda. In subordine, nel merito, respingersi la domanda attorea in quanto non fondata e/o non provata. In ogni caso, con vittoria di spese".

Discussa la causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies cpc il G.d.P. pronuncia la seguente sentenza:

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Alla luce della stessa sentenza di legittimità citata dalla convenuta Allianz, Cass. 22.12.11 n. 28286, l'eccezione di improponibilità sollevata non appare fondata.

Risulta pacifico che a seguito del sinistro stradale occorso in Medicina in data 8 febbraio 2012 tra la Fiat Punto tg **[REDACTED]** di proprietà della sig.ra **[REDACTED]** trasportata a bordo della stessa, nell'occasione condotta dal sig. **[REDACTED]** e la Ford Fiesta tg **[REDACTED]** di proprietà e condotta dalla sig.ra Caterina Del Priore sono attualmente pendenti avanti a questo Ufficio tre procedimenti giudiziari: uno promosso dalla sig.ra Gozzi, in qualità di trasportata, per il risarcimento dei danni fisici personalmente riportati nel sinistro; uno promosso dal

Sent. n.d. _____
R.G. 15/13
Cron. _____
Rep. _____

conducente sig. ██████████, per il risarcimento dei propri danni fisici; il terzo (in effetti, cronologicamente, il primo) promosso dalla Bizeta 2006 s.n.c. per il risarcimento del danno auto, in qualità di cessionaria del danno risarcitorio subito dalla proprietaria sig.ra Mariella Gozzi.

Si tratta pertanto di tre azioni che, sebbene nascenti dal medesimo fatto illecito (il sinistro stradale del 8.2.12) risultano esercitabili da tre soggetti distinti e diversi; così come diverso, evidentemente, può essere stato il momento in cui tale diritto è divenuto esercitabile (per il diverso momento di consolidamento dei postumi nei due soggetti fisicamente danneggiati).

Il caso di specie è quindi affatto diverso da quello preso in esame dal giudice di legittimità; ed in esso non è ravvisabile alcuna volontaria e colpevole moltiplicazione artificiale di procedimenti, a meri fini locupletatori e comunque con abuso dello strumento processuale.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace adito, non definitivamente pronunciando,

- a) respinge l'eccezione di improponibilità dell'azione sollevata dalla convenuta Allianz spa;
- b) rinvia alla pronuncia definitiva la regolamentazione delle spese anche di questa fase processuale;
- c) dispone la prosecuzione del processo, fissando per gli incombenti di cui all'art. 320 u.c. cpc l'udienza del 18 settembre 2013 ore 9,30

Del ché è data lettura in udienza.

IL GIUDICE DI PACE

